RIORDINAMENTO DELLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 54

Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946

I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purche':

1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;

2) l'inabilita' al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;

3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;

4) non abbiano contratto matrimonio. La pensione e' liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso. La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda e' presentata alla Gestione marittimi e puo' essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo. La facolta' prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 1 settembre 1967, non più in vigore dal 1 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della previdenza marinara
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 658
Titolo	I — Gestione marittimi
Capo	IX — Norme transitorie e finali

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-previdenza-marinara/art-54-diritto-a-pensione-degli-orfani-maggiorenni-inabili-dei-pensionati-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it